



# COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 61

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione convenzione per l'istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Fibercop S.p.a su beni di proprietà comunale, sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini e da Fibercop S.p.a: approvazione e relativa adesione.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **trenta** del mese di **giugno**, alle ore 13.15, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

| Assenti |          |
|---------|----------|
| giust.  | ingiust. |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Convenzione per regolamentare gli interventi effettuati da FiberCop S.p.a. su beni di proprietà comunale – Triennio 2025-2028 sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e FiberCop S.p.a.. – Approvazione e relativa adesione.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- con l'aumento della domanda di servizi qualificati di telecomunicazione, in particolare riferimento ai progetti di Rete a banda larga, ultralarga e fibra ottica, cresce l'interesse dei Comuni a promuovere lo sviluppo e l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio al fine di rispondere alle esigenze di cittadini ed operatori economici;
- FiberCop S.p.a., avente sede legale a Milano, in via Marco Aurelio, 24 – P.IVA 11459900962, è operatore di comunicazioni elettroniche titolare di autorizzazione generale di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica sull'intero territorio nazionale, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento comunicazioni in data 25 novembre 2020 in virtù della quale è legittimata alla costruzione ed all'offerta di infrastrutture di reti di telecomunicazioni;
- con efficacia dal 1° luglio 2024 TIM S.p.a. ha conferito il Ramo di Azienda costituito da alcune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) in favore della FiberCop S.p.a.
- a seguito di suddetto conferimento, FiberCop S.p.a. è subentrata a Tim S.p.a. nelle attività e nei rapporti attinenti al Ramo d'Azienda ceduto;
- al fine di disciplinare e di promuovere, nell'interesse delle Amministrazioni Comunali, procedure amministrative uniformi sul territorio provinciale in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il Consorzio dei Comuni Trentini ha rinnovato con FiberCop S.p.a., subentrata a Tim S.p.a. una convenzione per regolamentare gli interventi effettuati da FiberCop S.p.a. su beni di proprietà comunale per il triennio 01.03.2025 – 28.02.208;

**PRESO ATTO** che con nota acquisita al protocollo comunale n. 1866 d.d. 16/04/2025, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato la stipulazione della convenzione di cui all'oggetto, precisando che ciascun Ente locale socio interessato potrà aderire alla convenzione, diventando a tutti gli effetti parte della stessa;

**ESAMINATO** il testo della convenzione in argomento, sottoscritto dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e FiberCop S.P.A. allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

**VERIFICATO** che la convenzione in esame consente ai Comuni aderenti, a fronte di interventi su suoli di proprietà pubblica da parte di FiberCop S.p.a. di servirsi di una polizza fidejussoria globale, prestata dalla stessa, di importo pari ad Euro 100.000,00- a garanzia del corretto ripristino, provvisorio e definitivo, dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire per la non corretta esecuzione dei lavori medesimi;

**CONSIDERATI** gli indubbi vantaggi derivanti per il Comune dall'adesione alla convenzione in esame, sia per quanto riguarda la definizione dei tempi procedurali e degli impegni assunti da parte di FiberCop S.p.a. sia in termini di consistenza della cauzione che di economicità e semplificazione delle procedure per ciascuna richiesta di intervento su suolo pubblico;

**RITENUTO** pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della medesima nel testo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale i sensi dell'art. 185 del vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.185 del vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;

**VISTO** il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la convenzione, stipulata tra il Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e FiberCop S.p.a. in data 01 marzo 2025, disciplinante gli interventi effettuati da FiberCop sui beni di proprietà comunale, per il triennio 1° marzo 2025 – 28 febbraio 2028;
2. di aderire alla convenzione di cui al punto 1);
3. Di autorizzare il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'Ente alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
4. di prendere atto, in base a quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione di cui al punto 1, che il Comune di Castelnuovo diventerà a tutti gli effetti parte aderente alla stessa, a partire dal momento della relativa ricezione della comunicazione, rispettivamente da parte di FiberCop S.p.a., da parte Unipol Assicurazioni S.p.a. e al Consorzio dei Comuni Trentini.
5. di incaricare il responsabile competente per l'istruttoria, al fine di quanto previsto al precedente punto 4, a voler procedere alle comunicazioni di cui all'art. 18 della Convenzione rispettivamente a FiberCop s.p.a. – [fibercopspa@pec.fibercop.it](mailto:fibercopspa@pec.fibercop.it), a Unipol Assicurazioni Spa – [unipol@pec.unipol.it](mailto:unipol@pec.unipol.it) e al Consorzio dei Comuni Trentini.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n.2, al fine di provvedere alla immediata adesione alla convenzione in oggetto, disponendo degli strumenti giuridici a tutela dell'Ente comunale contemplati dalla disciplina delle medesima convenzione;
7. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

*Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;*

*b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

*In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:*

*- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*

*- non è ammesso il ricorso sub c).*



Consorzio dei  
Comuni Trentini



CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

FIBERCOP S.p.A.

CONVENZIONE PER  
REGOLAMENTARE GLI INTERVENTI  
EFFETTUATI DA FIBERCOP S.p.A.  
SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

Trento, 01 marzo 2025

## **CONVENZIONE**

### **Le parti:**

**FiberCop S.p.A.**, di seguito denominata FiberCop, Società con socio unico, avente sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962, REA Milano 2604085, in persona del dott. Francesco Dasso, Responsabile FOL TAA domiciliato per ragioni di carica in Milano (MI) - Via Marco Aurelio, 24

e

**CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI Società Cooperativa**, di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via di Torre Verde, n° 23 – Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Paride Gianmoena, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

### **premessato che:**

Il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministratori e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato;

- FiberCop è operatore di comunicazioni elettroniche titolare di autorizzazione generale di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica sull'intero territorio nazionale, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 25 novembre 2020, in virtù della quale è legittimata alla costruzione ed all'offerta di infrastrutture di reti di telecomunicazioni;
- con efficacia 1° luglio 2024, TIM S.p.A. ha conferito il Ramo di azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) in favore della società FiberCop
- a seguito del predetto conferimento, FiberCop è subentrata a TIM S.p.A. nelle attività e nei rapporti attinenti al Ramo d'azienda ceduto
- FiberCop è impegnata a supportare la crescente e sempre più qualificata domanda di servizi di telecomunicazioni, con particolare riferimento ai progetti di Rete a banda larga e ultralarga.
- Le parti concordano di considerare il contenuto dei vigenti accordi bilaterali come anche riferito alla più generale disciplina legislativa in tema di telecomunicazioni e, segnatamente e per quanto è materia della presente Convenzione, alle norme di cui al Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n° 259 e ss.mm.ii., recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (alla cui vigenza – per tutto quanto non pattizientemente regolato – le parti stesse si richiamano), al D. Lgs. 33/2016 (Decreto fibra), alla L. 69/2009, al D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012 e al D.M. 1° ottobre 2013.
- E' interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguimento del compito istituzionalmente assegnato loro, la realizzazione degli interessi della collettività, favorendo l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici.
- Il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto

promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata

Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

#### **Art. 1**

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

#### **Art. 2**

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento della Rete esercita da Fibercop. Pertanto, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, di evitare l'indebolimento della struttura stradale, di effettuare un intervento ecologicamente più apprezzabile - considerata la ridotta quantità di rifiuti da smaltire -, nonché di accelerare i tempi d'esecuzione dei lavori per la posa delle infrastrutture sotterranee di telecomunicazioni, i Comuni aderenti, ove tecnicamente fattibile, consentiranno a Fibercop di utilizzare le nuove tecnologie di posa a basso impatto ambientale, preferibilmente la microtrincea, ai sensi del dl n. 76/20, Dl 77/21D. Lgs. 33/2016, e dal citato D.M. 1° ottobre 2013, nonché alle condizioni previste dall'art. 19.2 l.p. 15 dicembre 2004 n. 10, e dai relativi provvedimenti attuativi (d.G.P. n. 1570 del 2 settembre 2022).

#### **Art. 3**

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento ed il completamento della Rete saranno eseguiti a totale cura e spese di Fibercop, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

#### **Art. 4**

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà a Fibercop in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che Fibercop dovesse ritenere eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato, verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di individuare soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare gli interessi di Fibercop secondo un principio di ragionevolezza.

#### **Art. 5**

Fibercop conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo di Fibercop di garantire, in solido con le imprese alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualsiasi danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi presenti sul suolo pubblico. A tal fine, Fibercop conferma che le imprese sono coperte da idonee polizze assicurative a copertura dei danni da esse comunque arrecati.

Fibercop garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente convenzione.

#### **Art. 6**

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, Fibercop dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in cui verranno iniziati i lavori; per gli interventi di limitata entità, secondo la vigente prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Rimane fermo l'obbligo di Fibercop di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, etc., comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento. Resta fermo, in particolare, il rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1570/2022, attuativa del comma 1 bis dell'art. 19.2 l.p. n. 10/2004.

In caso di interventi urgenti di manutenzione (pronto intervento), il richiedente avvertirà immediatamente – tramite pec - l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Fibercop, in detti casi, è tenuta comunque a produrre regolare domanda in sanatoria entro 10 giorni.

Le ragioni dell'urgenza devono essere documentate e circoscritte alle situazioni nelle quali risulti oggettivamente impossibile, (es. interruzione del servizio, grave pericolo per l'incolumità delle persone), operare nel rispetto delle condizioni e con gli strumenti ordinari previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 7**

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante: a tal fine Fibercop conferma che nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite imprese appositamente incaricate.

I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità, Fibercop deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

Fermo restando l'esclusivo carattere regolatorio della materia dell'art. 15, 5° comma, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 3 marzo 1999, recante "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", Fibercop, in spirito di massima collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, si impegna, ad espressa e motivata richiesta di ciascuna Amministrazione aderente alla presente Convenzione, a fornire elaborati in formato "pdf" oppure, in via alternativa, ed ove possibile, in formato "Autocad", riportanti il tracciato indicativo e di massima dell'impiantistica sotterranea di telecomunicazioni.

Le parti ed i Comuni aderenti convengono che si tratterà di elaborati documentali subordinati a variazioni e, pertanto, rappresentanti una situazione impiantistica che andrà comunque verificata con i competenti settori tecnici di Fibercop ogniqualvolta il Comune, suoi incaricati o terzi necessiteranno di dar corso ad interventi invasivi del sottosuolo.

#### **Art. 8**

Fibercop si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente Convenzione a fornire, oltre alle comunicazioni di inizio e di fine lavori da parte della impresa appaltatrice - previste per qualunque intervento - avviso scritto alle Amministrazioni volta per volta interessate della avvenuta conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

Fibercop, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è, salvo casi eccezionali che saranno oggetto di debita motivazione, di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma.

Fibercop assume, nei confronti di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti, l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione,

sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico a tale scopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione Comunale interessata. Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite a Fibercop dal Comune e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione. Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga, a conclusione delle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal ripristino definitivo previsto dall'art. 10, comma 1, della presente Convenzione, che emergano danni od inadempienze imputabili a Fibercop provvederà a fornire immediata informativa a Fibercop e ad avanzare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, riserva di danni all'indirizzo indicato in calce alla presente Convenzione, dando termine a Fibercop 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale, a fronte di reiezione da parte di Fibercop della rifusione dei danni richiesti, avrà la facoltà di provvedere ad intervenire per l'esecuzione del ripristino, addebitando a Fibercop la relativa spesa così sostenuta mediante escussione della fideiussione prevista dalla presente Convenzione. La mancata risposta entro il termine di cui sopra autorizza l'Amministrazione a procedere all'escussione della fideiussione.

La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

#### **Art. 9**

A garanzia del corretto ripristino - provvisorio e definitivo - dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di una non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, pur ritenendo di non essere obbligata (ex art. 54 D.Lgs.259/03) - in un'ottica di fattiva collaborazione - Fibercop dichiara di prestare, come in effetti presta in favore del Consorzio dei Comuni aderenti alla Convenzione, ed in assoluta continuità con le polizze fidejussorie prestate in occasione della stipula della precedenti Convenzioni, una polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

Fibercop ha provveduto a dare conferma formale, da parte dell'istituto fidejubente, della validità della polizza in sostituzione di quella già rilasciata, scaduta al 28 febbraio 2025.

I Comuni aderenti si impegnano verso Fibercop e verso il Consorzio a dar corso all'escussione della fidejussione solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8; resta salva la facoltà delle parti di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.

Fibercop si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente in ragione di eventuali atti di escussione che qualunque Comune operi garantendo, comunque, in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione.

Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare tale importo nel caso Fibercop dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

#### **Art. 10**

Il termine ultimo per la contestazione a Fibercop da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare i 24 mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo. Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni al di fuori di tale ultima previsione imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate

tra quest'ultimo e Fibercop.

Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

#### **Art. 11**

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati.

#### **Art. 12**

La Rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva di Fibercop.

#### **Art. 13**

Le parti concordano nel considerare che la presente Convenzione regoli per le materie ivi trattate i reciproci rapporti in assoluta continuità con l'originaria Convenzione stipulata da Telecom Italia S.P.A. in data 20 settembre 2000 e rinnovata in data 20 settembre 2003, in data 1° febbraio 2007, in data 1° febbraio 2010, in data 18 febbraio 2013, in data 29 febbraio 2016, in data 1 marzo 2019 e in data 1° marzo 2022 e dunque, senza soluzione di continuità con la vigenza delle disposizioni contenuti negli Atti succitati.

La durata del presente atto Convenzionale è di anni 3 (tre), a partire dal giorno successivo alla scadenza della precedente convenzione (1° marzo 2025)

Le parti si impegnano sin d'ora a discutere con congruo anticipo le modalità ed i termini per il rinnovo della Convenzione.

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti contro-interessate.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della Convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

#### **Art. 14**

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico di Fibercop.

#### **Art. 15**

Fibercop e il Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

- **Fibercop**

Dott. Francesco Dasso, Via Belluzzo n. 12, 37132 Verona

Dott.ssa Margherita Tomaselli - Segreteria tel. 331 6017366

Indirizzo postale: FiberCop S.p.A. Via Marco Aurelio 24 - 20127 Milano

Casella PEC: [fibercopspa@pec.fibercop.it](mailto:fibercopspa@pec.fibercop.it)

- **Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre Verde, n° 23 – 38122 Trento – tel. 0461 987139**

Casella PEC: [consorzio@pec.comunitrentini.it](mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it)

Ciascun Comune dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta

elettronica certificata, a Fibercop la propria adesione ed i dati di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oposta elettronica certificata, agli indirizzi di cui sopra.

Al fine di assicurare la miglior speditezza dei reciproci rapporti e di individuare punti di interlocuzione atti al superamento di eventuali criticità gestionali, Fibercop indica al Consorzio, con ogni e più ampia riserva di successive modifiche, i seguenti, propri referenti:

|                   |             |         |
|-------------------|-------------|---------|
| Roberto Biasio    | 335 6331585 | FOL/TAA |
| Manuel Filippozzi | 331 6041967 | FOL/TAA |
| Marco Zanetti     | 335 7283553 | FOL/TAA |

#### **Art. 16**

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il Foro di Trento.

#### **Art. 17**

Fibercop riconosce l'importanza di assicurare alle Amministrazioni comunali riferimenti precisi per qualunque necessità che le stesse dovessero manifestare inerente alla posa, allo spostamento, alla sostituzione di linee tecnologiche di competenza di Fibercop. I nominativi indicati all'articolo 15 della presente convenzione costituiscono quindi i referenti precisi ai quali i Comuni potranno rivolgersi. Fibercop assicura inoltre massima tempestività nel riscontrare le richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali, favorendo la realizzazione degli interventi richiesti con la massima sollecitudine.

#### **Art. 18**

Ciascuna Amministrazione Comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione, diventando a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, tramite posta elettronica certificata, a Fibercop all'indirizzo sopra riportato ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte della stessa Fibercop; analoga comunicazione il Comune invierà all'Istituto fidejubente all'indirizzo risultante nella polizza fideiussoria nonché al Consorzio.

per FIBERCOP S.p.a.

per il CONSORZIO  
dei COMUNI TARENTINI

dott. Francesco Dasso

dott. Paride Gianmoena

Firmato digitalmente da:  
FRANCESCO DASSO  
FIBERCOP S.p.A.  
Firmato il: 07-03-2025 09:22:36  
Seriale certificato: 5272138  
Valido dal 20-06-2024 al 20-06-2027



GIANMOENA  
PARIDE  
06.03.2025  
16:35:10  
GMT+01:00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).